



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
DISPOSITIVO

della sentenza nella causa in materia di lavoro n. 1911 R.G.L. 2016, promossa con domanda in data 23 febbraio 2016 da

Paolo BIANCO

(avv.ti Balduini e Serrao)
- ricorrente -

contro

L'OPEROSA soc. coop. a r.l.

(avv.ti Sermenghi e Russo)
- convenuta -

IL TRIBUNALE DI MILANO
quale giudice del lavoro

definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e istanza disattesa od assorbita, così provvede:

- accerta e dichiara il diritto di Paolo BIANCO di essere inquadrato nel 3° livello CCNL Multiservizi dall'1 settembre 2013;
- condanna L'OPEROSA soc. coop. a r.l. a corrispondere al ricorrente, a titolo di differenze retributive maturate dall'1 giugno 2013 al 31 gennaio 2016 per lo svolgimento di mansioni riconducibili al suddetto livello di inquadramento, l'importo lordo di € 2.024,25, con interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
- condanna parte convenuta a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in € 1.800,00 oltre rimborso forfettario per spese generali (15%) ed accessori di legge e distrae a favore dei difensori del ricorrente, dichiaratisi antistatari;
- dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva tra le parti;
- fissa termine di giorni sessanta per il deposito delle motivazioni.

Milano, 29 settembre 2016

Il giudice
Giulia Dossi

